



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 101 DEL 03-08-2018

Reg. generale n. 175 del 03-08-2018

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA IN LOCALITA' SAN LORENZO DI TREIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAN LORENZO IN FESTA" IN PROGRAMMA DAL 10 AL 15/08/2018.
--

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Preso atto dell'istanza prot. n.12517 del 21 luglio 2018, presentata dal Parroco di San Lorenzo Don Gabriele Crucianelli, con cui si richiede l'adozione di provvedimenti limitativi della sosta per ragioni di pubblico interesse, dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale, in relazione allo svolgimento della tradizionale "Festa di San Lorenzo", in programma dall'8 al 15 agosto 2018, in località San Lorenzo di Treia;

Vista la necessità di regolamentare la circolazione ed adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale e veicolare in relazione allo svolgimento della manifestazione temporanea e dell'affluenza di pubblico prevista e valutata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati;

Ravvisata la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

Vista la necessità di attuare misure organizzative atte a gestire l'afflusso ed il deflusso del pubblico verso l'area evento circoscritta alla frazione di San Lorenzo;

Considerata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Vista la circolare del capo della Polizia del 7 giugno 2017;

Acquisite agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata – area I - prot. n.26.210 del 9 giugno 2017 e prot. n.12.340 dell'8 luglio 2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell'organizzazione di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

Visti gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

dal giorno 10 agosto 2018 al giorno 14 agosto 2018, dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo ed il giorno 15 agosto 2018 dalle ore 11:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, il divieto di sosta lungo la strada provinciale di San Lorenzo, in corrispondenza del perimetro dell'ex scuola elementare.

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Il Comando Polizia Municipale si riserva la facoltà di modificare o limitare i divieti e le prescrizioni impartiti a seconda delle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Agli esercenti l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nell'ambito della manifestazione, sia in sede fissa che su area pubblica, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere in plastica o in carta, negli orari di svolgimento della manifestazione, nel periodo ricompreso tra il 10 agosto 2018 ed il 15 agosto 2018, quale misura prescrittiva atta a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

E' vietato l'accesso del pubblico nell'area evento con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercizi operanti nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

Al Comando Polizia Municipale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

PROVVEDIMENTI DI SECURITY E DI SAFETY

Il rappresentante legale della Parrocchia di San Lorenzo, Crucianelli Don Gabriele (C.F.93008990439), organizzatore dell'evento, dovrà provvedere alla classificazione del livello di rischio della manifestazione ed alla redazione del piano di emergenza da produrre prima dell'inizio dell'evento riportante:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva di un piano di emergenza ed evacuazione, evidenziando le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; dovrà essere individuato un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento e un numero di addetti nella gestione dell'emergenza, tra cui la presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato";
- indicazione delle disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dall'organizzazione ed attuando specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
- comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se del caso, anche ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concentrazione e stazionamento del pubblico e, comunque, non superiore alle 200 persone;
- possibilità di comunicare, in tempo reale, con i partecipanti alla manifestazione, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento delle criticità;
- indicazione dei mezzi antincendio (estintori) e il loro posizionamento (nella misura di un estintore ogni 200 mq. di superficie dell'evento) nei siti di stazionamento del pubblico;
- presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato" da collocare nei siti di affollamento, limitatamente ai periodi di stazionamento, in considerazione della dinamicità dell'evento;
- per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii);
- organizzazione e predisposizione, secondo il livello di rischio dell'evento, di idonea assistenza sanitaria, se necessaria, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. n. 966 del 09/11/2015;
- la sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito delle vie e piazze interessate dallo svolgimento della manifestazione temporanea, costituite dai veicoli dell'organizzazione e posizionati in modo tale da occludere l'accesso all'area evento precludendo il transito non autorizzato ai veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti in modo da preservare i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere presidiati con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell'evento, garantendo per tutta la durata della manifestazione la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza;

- il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga ed il rispetto del parametro di 200 unità/persone presenti nell'area pubblica destinata allo svolgimento della manifestazione temporanea;
- l'area evento verrà presidiata costantemente da due addetti al servizio di sicurezza nonché dal personale dell'organizzazione, identificati, nell'area interessata dal pubblico spettacolo;
- il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga come individuate nella relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per spettacolo temporaneo che dovrà essere prodotta dall'organizzatore dell'evento;
- agli esercenti l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nel contesto della manifestazione, sia in sede fissa che su area pubblica, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere in plastica o in carta negli orari di svolgimento della manifestazione dettagliati a seguire: dal giorno 10 agosto 2018 al giorno 14 agosto 2018, dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; il giorno 15 agosto 2018, dalle ore 11:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;
- è vietato l'accesso del pubblico nell'area evento con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.
- la somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercizi operanti nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991;
- il divieto per motivi di sicurezza pubblica di installare punti vendita non autorizzati, sedie, tavoli ed altri allestimenti sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati e previsti negli allegati planimetrici integrativi della relazione tecnica a firma del tecnico delegato dall'organizzatore.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici.

La notifica del presente provvedimento al rappresentante legale della Parrocchia di San Lorenzo, Crucianelli Don Gabriele, C.F.93008990439.

Il Vicesindaco
Settore
Edi Castellani
Foglia

Il Responsabile V
Dott.ssa Barbara

